



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

Repertorio n. 541

**RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DI
PIAZZA VISCONTI, COMUNE DI RHO (MI), LOTTO 1.**

CUP: C44E21000130005 - CIG: 9691597ED6

* * *

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di luglio (28/07/2023) avanti a me Dr. Matteo Bottari Segretario Generale titolare della sede di segreteria, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), sono comparsi i signori:

MENOTTI Annapaola, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante, codice fiscale 00893240150, che rappresenta, nella sua qualità di Direttore Area 3 - Lavori Pubblici - in forza del decreto del Sindaco n. 87/2022, domiciliata per tale incarico presso la sede della Stazione Appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominata, nel presente atto, con il solo termine "Stazione Appaltante";

ARNOLDI Giulio, legale rappresentante pro tempore della società HW STYLE SRL, il quale dichiara di intervenire in questo atto in rappresentanza del raggruppamento in associazione temporanea di imprese (ATI) costituito tra la società HW STYLE SRL (capogruppo mandataria con poteri di rappresentanza) con sede in Milano (MI) - V.le Sarca n. 336 e la società BUZZI SCAVITER SRL (mandante), con sede a Rho (MI) - Via Di Vittorio n. 4 - C.F. e P. IVA 06949000159, giusta procura speciale conferita con la scrittura privata autenticata di costituzione dell'ATI e di conferimento di mandato speciale con rappresentanza (notaio dott. Alberto Pavesi, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema, rep. n. 3991 raccolta n. 3252), allegata al presente contratto, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine "Appaltatore".

Detti comparenti della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario Generale sono certo, premettono che:

- il Comune di Rho risulta beneficiario del contributo di euro 2.850.000,00= (di cui euro 80.000,00= per progettazione) assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del

Consiglio dei Ministri del 30/12/2021 e del 04/04/2022 a valere sul PNRR (Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA") per l'intervento di Rigenerazione urbana mediante la riqualificazione di piazza Visconti - CUP C44E21000130005;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui al punto precedente, che forma parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione, i cui elaborati sono depositati presso l'archivio digitale per la sua conservazione;

- con determinazione di Area 3 n. 196 del 06/03/2023 si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho per l'indizione della gara e successiva aggiudicazione dei lavori di cui sopra;

- con determinazione del Direttore Area 4 - quale Dirigente Centrale Unica di Committenza - n. 199 del 07/03/2023, si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Regione Lombardia) ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, valutando oltre al prezzo, anche gli elementi quantitativi/qualitativi delle offerte presentate, sia relativamente alla progettazione esecutiva sia per quanto concerne l'esecuzione dei lavori;

- con determinazione del Direttore Area 4 - quale Dirigente Centrale Unica di Committenza - n. 199 del 07/03/2023, sopra citata, si approvava il bando di gara che riporta i requisiti di partecipazione alla stessa;

- con determinazione del Direttore Area 4 n. 640 del 12/06/2023, come rettificata da determinazione n. 753 del 07/07/2023, si approvava, in corrispondenza dei verbali di gara, l'aggiudicazione definitiva per i lavori in parola a favore dell'Impresa HW STYLE SRL con sede in Milano (MI) - V.le Sarca n. 336 - capogruppo nell'ATI con BUZZI SCAVITER SRL, con sede a Rho (MI) - Via Di Vittorio n. 4, con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 90,00 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 8,55 (corrispondente a un ribasso del 8,00%) e quindi per complessivi punti 98,55;

- il progettista indicato in sede di gara dall'Appaltatore è: **MATE SOCIETA' COOPERATIVA;**

- HW STYE SRL è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-520325232 del 26/06/2023; BUZZI SCAVITER SRL è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-520327698 del 26/06/2023; MATE SOCIETA' COOPERATIVA è iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-523373889 del 20/07/2023, come in atti;

- con determinazione di Area 3 n. 811 del 20/07/2023, è stato approvato il quadro economico dell'intervento oggetto del presente contratto e adottati i relativi impegni di spesa;

- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC ON LINE) per HW STYLE SRL, BUZZI SCAVTITER SRL e per MATE SOCIETA' COOPERATIVA;

- HW STYLE SRL e BUZZI SCAVITER SRL, risultano iscritte nella "white list provinciale" della Prefettura di MILANO, rispettivamente con validità fino al 10/5/2024 e "in aggiornamento", iscrizione che certifica l'insussistenza degli elementi di rischio di

inquinamento mafioso, prevista dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013;

- MATE SOCIETA' COOPERATIVA non risulta iscritta a "white list" provinciale ed è stata conseguentemente richiesta la c.d. informativa antimafia liberatoria provvisoria di cui all'art. 3, co. da 1 a 6, D.L. n. 76/2020 che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva (PR_BOUTG_Ingresso_0092831_20230725), nelle more dell'effettuazione delle verifiche antimafia;

- non essendo pervenuta a tutt'oggi alcuna comunicazione o esito al riguardo da parte della Prefettura competente, si intende procedere alla stipula del presente contratto, con riserva di recedere dallo stesso qualora, successivamente alla presente sottoscrizione, pervenisse da parte della Prefettura documentazione negativa al riguardo, fatto salvo il valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto all'art. 3, co. 4, D.L. n. 76/2020;

- l'Appaltatore è tenuto a revisionare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e prima dell'inizio dei

lavori a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS);

- ogni comunicazione diretta all'Appaltatore sarà indirizzata all'indirizzo PEC hw-style@pec.it quale domicilio digitale dell'Appaltatore medesimo.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal DPR n. 207/2010 applicabile in regime transitorio, dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., dalla Legge 108/2021 e ss.mm.ii., dal codice civile e dalle altre

disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato).

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. Nel caso infine in cui vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto Parte I e II, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Art. 2. Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione delle opere, previa progettazione esecutiva e presentazione di specifico POS, e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana mediante riqualificazione di Piazza Visconti, Comune di Rho (MI).

2. Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per

dare l'opera completamente compiuta, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - norme amministrative (di seguito per brevità anche Capitolato speciale d'appalto o Capitolato), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal medesimo Capitolato e dagli atti e dai documenti di gara e relativi allegati prodotti dalla Stazione Appaltante dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e dell'offerta tecnica per le parti positivamente valutate dalla Stazione appaltante.

3. Il presente contratto rientra nel Progetto PNRR-Next Generation EU - Missione 5, Componente 2, Investimento/sub investimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA", Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 e del 4 aprile 2022.

Art. 3. Progettazione esecutiva.

1. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di **60** (sessanta) giorni dal provvedimento emesso dal RUP.

2. Il progettista deve redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara ed

all'offerta tecnica dell'Appaltatore, per quanto accettato dalla Stazione appaltante.

3. Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), di cui all'art. 31 del CSA e dei principi DNSH riportati nelle schede redatte ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alle check-list facenti parte del progetto.

4. L'incarico di progettazione prevede la predisposizione di tutta la documentazione da inoltrare agli Enti per acquisire le autorizzazioni di competenza.

5. L'incarico di progettazione prevede altresì l'espletamento delle relative pratiche volte al collaudo delle opere edili e degli impianti ed all'ottenimento dei rispettivi certificati, omologazioni ed approvazioni.

6. E' inoltre compreso il rilascio di tutta la documentazione certificativa da produrre per il collaudo delle opere edili e degli impianti sotto qualsiasi aspetto normativo vigente.

7. Resta a carico dell'affidatario l'ottenimento di tutti i pareri necessari e le autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto esecutivo e l'ottenimento del certificato di agibilità/usabilità.

8. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, se non relative all' "offerta tecnica" presentata dall'appaltatore in sede di gara, per quanto accettato dalla Stazione appaltante.

9. Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori, che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, comprensivo delle offerte migliorative accettate dalla Stazione appaltante.

10. Sono ammesse variazioni al PFTE esclusivamente nei limiti delle offerte migliorative presentate in sede di gara ed accettate dalla Stazione appaltante.

11. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia dei cementi armati, degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi degli artt 64 e seg e

articolo 125 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

12. La Stazione Appaltante verifica, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 50/2016 la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente, entro **30** giorni dal ricevimento delle documentazioni ed elaborazioni progettuali, salvo richieste di modifiche od integrazioni.

13. Il progetto esecutivo è validato dal Responsabile Unico del Procedimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformità del progetto esecutivo alle norme vigenti.

14. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali, sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

15. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque

denominati, il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

16. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al periodo precedente, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Affidatario senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative.

17. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'Affidatario, non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Affidatario medesimo ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'Affidatario per le spese sostenute per la progettazione definitiva ed esecutiva.

18. Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto parte I - norme amministrative.

Art. 4. Esecuzione delle opere e varianti al progetto.

Determinazione nuovi prezzi.

1. Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità al progetto redatto, con il rispetto di tutte le prescrizioni del Capitolato e dei documenti di gara. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche a terzi.

2. Le modifiche, variazioni e varianti contrattuali e la eventuale determinazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono normate nel Capitolato, in particolare art. 12, a cui si rinvia.

Art. 5. Ammontare del contratto.

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

2. L'importo contrattuale ammonta a euro 2.305.200,01 (diconsi euro duemilionitrecentocinquemiladuecento/01) di cui:

- a) Euro 39.913,44 - per spese di progettazione
- b) Euro 1.139.523,55 - Importo contrattuale lavori (IVA 10%)

c) Euro 1.079.940,71 - Importo contrattuale lavori
(IVA 4%)

d) Euro 45.822,31 - per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso.

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dell'appalto e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, altresì tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, salvo diversamente previsto

da norma di legge per le disposizioni emanate in corso di contratto.

6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio.

7. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi come normata dal presente contratto.

8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Art. 6. Trasparenza dei prezzi.

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli

articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 7. Revisione prezzi.

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di

presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.

2. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in corpo/misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art 29 del d.l. n. 4 del 2022.

3. La compensazione di cui al comma precedente è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

5. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

6. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte

eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

7. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori.

11. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del relativo Decreto Ministeriale, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

12. In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

13. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi

dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

14. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

15. Non è previsto l'adeguamento prezzi per il servizio di progettazione.

Art. 8. Pagamento del corrispettivo per la progettazione e anticipazione.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore della progettazione verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore, per le rispettive quote, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio progettazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi.

3. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo della progettazione con le seguenti modalità: saldo dell'importo relativo alle opere progettate all'approvazione del progetto esecutivo.

4. Sul corrispettivo della progettazione non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Art. 9. Pagamento del corrispettivo per lavori.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari al 15% dell'importo

contrattuale per i primi sei stati di avanzamento ed il 10% a saldo al collaudo dei lavori, così come risultante dalla contabilità dei lavori.

6. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

7. La rata di saldo dei lavori verrà corrisposta a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, **previa garanzia fidejussoria** ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

8. I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati

trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.

3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

4. Ai fini dell'art. 25, co. 2bis, L. 89/2014 si dichiara che il CIG è **9691597ED6** e il **CUP C44E21000130005**.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 11. Termine utile per l'ultimazione dei lavori.

Disposizioni per l'esecuzione.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato, come da miglioria presentata con offerta tecnica, in giorni 480 (quattrocento ottanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 7 del Capitolato e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di

esecuzione dei lavori presentato dall'Esecutore, di cui all'articolo 8 del Capitolato.

2. Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;
- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali
- le ferie contrattuali.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo

o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Le disposizioni di dettaglio per l'esecuzione dei lavori sono previste al Capo II del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - norme amministrative a cui si rinvia.

Art. 12. Penalità.

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale di cui al comma 1 sarà applicata anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;

b) nell'inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all'Appaltatore qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili

o danneggiati;

e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all'art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010;

f) nel rispetto dei tempi della trasmissione della documentazione e delle certificazioni previsti in tema di CAM;

g) nel rispetto dei tempi della trasmissione della documentazione e delle certificazioni secondo le modalità temporali indicate dalla D.L;

h) nel rispetto dei tempi della trasmissione delle documentazioni e certificazioni previste dal Capitolato.

3. E' altresì prevista l'applicazione di una penale:

a) pari a Euro 5.000,00 in caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione previsto dall'art. 47 comma 4 D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;

b) pari a Euro 1.000,00 in caso di inadempimento di altri obblighi assunti al momento della presentazione dell'offerta previsti come requisiti premiali.

4. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:

- la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'Appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori e se applicata, viene restituita;
- la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
- la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione.

6. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, (a) avvalersi della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero (b) compensare il credito con quanto da essa dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 20% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Art. 13. Premialità per anticipazione del termine.

1. In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari all'1 per mille per ogni giorno di anticipo.

2. Il premio di accelerazione è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo

della penale per ritardo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 14. Modalità e termini di collaudo.

1. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni dicui dovesse necessitare e trasmetterà;
- b) allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- c) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- d) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

2. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori incaso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

3. Il collaudo, per lo specifico appalto PNRR, deve

essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.

5. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

6. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'Appaltatore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore.

8. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della

fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

10. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

11. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta

giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

12. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 15. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore si obbliga:

- ad inserire negli Elaborati progettuali e nel Cartello di cantiere la seguente dicitura: "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "Rigenerazione Urbana".

- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza durante l'esecuzione del presente contratto delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle eventuali imprese affidatarie del subappalto. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Stazione Appaltante.

6. Ulteriori obblighi sono previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte I norme amministrative, capo V - Oneri e obblighi a carico dell'Esecutore, cui si rinvia.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 16. Obblighi di comunicazione all'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le

attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 17. Norme di sicurezza.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente del Comune presso i quali si svolgono i lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. Per quanto non previsto al seguente articolo si rinvia al capo IV del - Norme di sicurezza del

Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - norme amministrative.

Art. 18. Obblighi specifici PNRR in materia ambientale (DNSH) .

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

2. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list di riferimento.

3. L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

4. L'appaltatore, in sede di esecuzione, deve fornire al DL tutta la documentazione strumentale all'effettuazione dei controlli del rispetto della normativa di settore

Art. 19. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

Le parti danno atto che:

- la società HW STYLE SRL, capogruppo, ha dichiarato in sede di gara di avere più di 50 dipendenti per cui ha trovato applicazione l'art. 47, comma 2, del Decreto-Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;
- la società BUZZI SCAVITER SRL ha dichiarato in sede di gara di avere meno di 15 dipendenti per cui non trova applicazione l'art. 47, commi 3 e 3 bis, del Decreto-Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.

Art. 20. Personale impiegato dall'Appaltatore.

1. E' fatto d'obbligo, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e assicurare una quota pari al 10% occupazione femminile calcolate secondo le modalità di cui alle

linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).

2. L'Appaltatore è obbligato altresì ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di

tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 21. Inadempienze contributive e retributive.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, in caso in cui l'Amministrazione rilevi un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa a personale dipendente del Fornitore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto

il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

4. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente articolo, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 22. Obblighi di riservatezza.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli

relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 23. Garanzia definitiva.

1. L'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva per euro 115.260,00 ridotta del 50% essendo in possesso della certificazione UNI/CEI/ISO 9000, mediante polizza fideiussoria numero DE0632707 del 28/07/2023 e successiva appendice n. 001 in data 28/07/2023

rilasciate da Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, - Agenzia di Bergamo - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Crescenzio n. 12 - Roma - iscritta nell'elenco I (n. I.00136) dell'Albo Imprese tenuto da IVASS.

2. La garanzia definitiva copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

3. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi

come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

5. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

7. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

8. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta

dell'Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art.

103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Amministrazione verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, e comunque fino a trentasei mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 24. Danni, responsabilità civile e obblighi assicurativi.

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Ai predetti fini l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i seguenti massimali:

- Euro 2.305.200,01= (duemilionitrecentocinquemila-
duecento/01) per rischi di esecuzione;
- Euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3. Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CRE o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia in oggetto dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo

Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. La polizza assicurativa di cui al punto precedente dovrà inoltre prevedere un periodo di garanzia di manutenzione per la durata di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 comma 3 e 111 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dovrà consegnare alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo e per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 e dovrà avere come oggetto espressamente la copertura per errori ed omissioni relativamente alla progettazione esecutiva del presente appalto.

6. I rischi non coperti dall'assicurazione, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

8. In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'Appaltatore che dovrà presentare apposita polizza

o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

9. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 25. Subappalti e subcontratti.

1. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni e lavorazioni, nei limiti previsti dall'art. 105, del codice modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto legge n. 77 del 2021 conv. in legge n. 108/2021 e dalla lex specialis di gara:

PAVIMENTAZIONI E CORDONATURE - NOLI A CALDO E TRASPORTI rientranti nella categoria OG3;

OPERE A VERDE, PIANTUMAZIONI E ARREDI rientranti nella categoria OS24;

IMPIANTI IDRICI E DI IRRIGAZIONE rientranti nella categoria OS3;

IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE rientranti nella categoria OG10;

CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI SPECIALI rientranti nella categoria OS21;

Inoltre le seguenti opere rientranti nella categoria prevalente:

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

SCAVI, MOVIMENTI DI TERRA E REINTERRI

MASSICCIATE, SOTTOFONDI E MASSETTI

FOGNATURE, CONDUTTURE E CAVIDOTTI

OPERE EDILI E IN CEMENTO ARMATO

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

OPERE IN METALLO

FINITURE IN METALLO, VETRO O LEGNO

FINITURE EDILI

IMPIANTI MECCANICI

2. Ogni eventuale subappalto dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. L'Appaltatore potrà comunque subappaltare solo le opere indicate in sede di offerta, come da normativa vigente al momento dell'effettuazione della procedura di gara.

4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la prestazione oggetto di subappalto.

5. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

6. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR.

7. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

8. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. Resta fermo quanto previsto in tema di subappalto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

10. Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

11. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 26. Recesso.

1. L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

2. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal D.L./RUP, prima della comunicazione del preavviso. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

5. In caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti, all'Affidatario sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti.

Art. 27. Risoluzione.

1. L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016.

2. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) condizioni di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;

c) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

d) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

e) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli

obblighi in materia di subappalto previsti dal presente contratto;

f) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

i) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

j) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

k) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;

l) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara;

m) ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;

n) in ogni altro caso previsto dal presente contratto, dalle vigenti norme e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

4. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.

Art. 28. Interpello.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D. Lgs n. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla

relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

2. Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Art. 29. Incompatibilità.

1. L'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 Febbraio 1991 n. 52, a cui si rinvia.

Art. 31. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 32. Trattamento dati personali.

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento

2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

Art. 33. Riserve.

1. Il Direttore dei Lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.

2. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Rup comunica

la decisione assunta all'esecutore, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

3. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

5. Se l'esecutore firma il registro di contabilità con **riserva**, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le

somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'esecutore.

6. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'esecutore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

7. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da corpo/misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

8. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

9. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

10. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Art. 34. Accordo bonario.

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili di cui all'articolo precedente, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.
2. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
3. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
4. Possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del DLgs n. 50/2016.
5. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento

delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

6. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

8. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del

termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 35. Controversie.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo precedente, sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

Art. 36. Approvazione specifica clausole.

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 68 (sessantotto) pagine a video e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (**artt. 24 e 25**) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di Rho

Annapaola MENOTTI, firmato digitalmente.

Per ATI tra HW STYLE SRL e BUZZI SCAVITER SRL

Giulio ARNOLDI, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D. Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente